



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

di Campobasso

Area II

Campobasso, data del protocollo

- Al Signor Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise
CAMPOBASSO

e, per conoscenza

- Ai Signori Sindaci dei Comuni della Provincia
LORO SEDI

OGGETTO: Referendum popolare del 22 e 23 marzo 2026
Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da particolari patologie.

In vista dello svolgimento delle consultazioni referendarie dei prossimi 22 e 23 marzo 2026, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione, in relazione agli specifici adempimenti demandati al personale medico di codesta Azienda, sulle disposizioni normative volte a favorire la partecipazione al voto degli elettori affetti da particolari patologie.

1. Voto degli elettori non deambulanti

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, allorché la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune, la cui sede sia priva di barriere architettoniche.

Tali elettori dovranno esibire una attestazione medica dell'Azienda Sanitaria Locale, rilasciata gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto, dalla quale risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Al riguardo l'art. 29, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 stabilisce che l'Azienda medesima garantisca, nei tre giorni precedenti e nel giorno della votazione, la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio della predetta certificazione.

2. Voto degli elettori fisicamente impediti

Per quanto previsto dagli artt. 55, comma 2, e 56 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, codesta Azienda dovrà designare, inoltre, i medici autorizzati a rilasciare, sempre gratuitamente ed in esenzione di qualsiasi diritto, i certificati medici per gli elettori ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i quali hanno diritto a votare con l'assistenza di un accompagnatore.

Pure in tal caso trova attuazione la disposizione di cui al suddetto art. 29, comma 2, della legge n. 104/1992.

3. Voto degli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

L'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dall'art. 1 della legge 7 maggio 2009, n. 46, consente l'esercizio del voto presso il proprio domicilio agli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto pubblico che i Comuni sono tenuti ad organizzare in occasione delle consultazioni elettorali per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo *di Campobasso*

Area II

seggio, ed agli elettori che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano.

La domanda di ammissione al voto domiciliare andrà corredata da un certificato rilasciato, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, dal medico designato dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale, che attesti l'esistenza delle anzidette condizioni di infermità, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/06, come modificato dalla legge n. 46/09.

Il medesimo certificato potrà anche attestare l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

Si vorrà segnalare ai medici designati la sanzione prevista dall'art. 1, comma 3-bis, del succitato decreto-legge n. 1/2006 per il rilascio di certificati in assenza delle prescritte condizioni di infermità.

Si precisa che per tutti i casi innanzi descritti sono da considerarsi operanti le disposizioni di cui all'art. 56, comma 1, del D.P.R. n. 361/1957 e all'art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

Si prega la S.V. di voler impartire le istruzioni necessarie affinché i suesposti adempimenti siano attuati con regolarità e tempestività.

Si ringrazia.

IL VICE PREFETTO VICARIO
Nuzzolo

EA

